

Allegato

Proposte specifiche in materia di Lavori Pubblici per il DDL di conversione del DL n. 66/2014, c.d. "Spending Review"

Come già evidenziato nel documento contenente le valutazioni dell'Ance sui principali contenuti del D.L. c.d. "Spending Review", esso contiene due disposizioni che suscitano perplessità.

Ci si riferisce, in particolare, alla nuova disposizione in materia di centrali di committenza dei Comuni, di cui all'art. 9 del D.L. in commento, ed alla disposizione relativa alle modalità di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara, di cui all'art. 26.

Di seguito si evidenziano, quindi, alcune specifiche proposte emendative, volte ad offrire soluzioni concrete ai problemi già evidenziati.

- **Nel nuovo D.L. n. 66 del 2014, all'art. 9, viene previsto che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante centrali di committenza; ciò, quindi, comporta un ampliamento dei soggetti chiamati a ricorrere alle centrali di committenza, senza prevedere alcuna limitazione per tipologia di procedura o per importi.**
- **Al riguardo, si propone, in prima battuta, di limitare il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza da parte dei Comuni agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro.**

Ciò in quanto l'attuazione del comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti comporta già di per sé notevoli difficoltà, sia per l'esigenza di individuare in modo preciso le fasi della procedura che devono essere affidate alla centrale di committenza, sia per le responsabilità che restano in capo ai singoli Comuni, oltre che per motivi legati ad aspetti organizzativi e di risorse. Tali criticità si ripercuotono, naturalmente, sulle imprese interessate alle gare d'appalto. Ne deriva che, ad avviso dell'Ance, dovrebbe essere consentito ai Comuni di svolgere direttamente le procedure di gara senza obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per appalti di importo inferiori a 500.000 euro, i quali, dato il loro importo contenuto, si prestano alla gestione diretta da parte dei Comuni stessi.

- **In subordine, qualora si ritenesse di non intervenire sul contenuto della disposizione, potrebbe essere opportuno differire di ulteriori sei mesi il termine di entrata in vigore dell'obbligo in commento, ossia fino al 31 dicembre 2014, rispetto al differimento a giugno 2014 già introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto c.d. "Milleproroghe".** In tal modo, infatti, si eviterebbe il rischio della paralisi dell'attività contrattuale dei Comuni e la conseguente, ulteriore restrizione del numero di gare da bandire.

* * *

- **Il D.L. “Spending Review” ha, poi, eliminato la modalità di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti;** ha, tuttavia, previsto il nuovo obbligo, per gli aggiudicatari, di rimborsare gli oneri di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Pertanto, **ad avviso dell’Ance sarebbe opportuno intervenire su tale disposizione.**

- **Ciò potrebbe avvenire, anzitutto, sopprimendo tali nuove previsioni, ossia eliminando dal Codice dei contratti le nuove norme che introducono tale obbligo di rimborso.**

Poiché non sembra corretto rimettere agli operatori economici costi ulteriori che non competono alla propria attività di impresa, in un momento in cui anche il settore edile sta vivendo una situazione di drammatica sofferenza, l’eliminazione di tali disposizioni consentirebbe di ovviare all’alterazione dell’equilibrio dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze.

Pertanto, la modifica proposta sarebbe in linea con quanto previsto dall’art. 66 del Codice per la pubblicazione dei bandi ed avvisi da parte della Commissione europea. Al riguardo, infatti, il comma 6 della norma in commento prevede che i costi di pubblicazione dei bandi ed avvisi da parte della Commissione siano a carico della Comunità; appare, quindi, corretto allineare la disciplina nazionale a quella comunitaria, anche al fine di non creare una disparità di trattamento fra le imprese dell’Unione.

- **In subordine, potrebbe essere opportuno sopprimere l’onere della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo integrale dei bandi ed avvisi di gara, per sostituirlo con la pubblicazione di una notizia che rimandi all’avvenuta pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.**

Tale intervento normativo, peraltro, proseguirebbe il percorso già intrapreso con l’Agenda Digitale governativa, volta a smaterializzare gli adempimenti burocratici, consentendo di ottenere un notevole snellimento procedurale, nonché di eliminare i costi, spesso eccessivi, gravanti sulle imprese di costruzione.

Pertanto, è necessario rilevare che la pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi è già efficacemente garantita dalla pubblicazione sui siti internet istituzionali di cui dispongono le stazioni appaltanti, nonché dalla pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso L’Osservatorio.

* * *

Ulteriori proposte

Appaiono, poi, urgenti e di preminente importanza per il settore altre due proposte dell’Ance in materia di Lavori Pubblici.

— icuramente in linea con le precedenti proposte in materia di pubblicazione dei bandi di gara e, quindi, con la finalità anche semplificatoria del Decreto Legge, appare **la proposta volta ad introdurre nel Codice dei Contratti l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di consentire ai concorrenti l'accesso libero, diretto e completo, con modalità elettronica, alla documentazione, anche progettuale, relativa alla gara.**

Tale importante misura di semplificazione delle procedure di gara rappresenterebbe una forma di notevole alleggerimento procedurale, sia sotto il profilo dell'abbreviazione dei tempi per la predisposizione delle offerte, sia sotto il profilo degli oneri economici gravanti sulle imprese. Peraltro, sia le nuove direttive comunitarie che la più recente legislazione nazionale in tema di "amministrazione trasparente" si muovono in questa direzione.

- **Inoltre, si propone, in via transitoria, fino al 30 giugno 2015, di introdurre una deroga all'attuale disciplina sulle modalità di erogazione dei pagamenti in corso d'opera; ciò al fine di prevedere che la maturazione dello stato di avanzamento dei lavori che determina il pagamento degli acconti debba sempre avvenire con una cadenza temporale determinata, che in ogni caso non può superare il limite dei due mesi, e non essere ancorato al raggiungimento di un determinato importo dei lavori da accertarsi da parte del direttore dei lavori.**

La modifica è finalizzata, anzitutto, a combattere le prassi delle amministrazioni di dilazionare i pagamenti in modo consistente, mediante ritardi nell'accertamento dell'importo dei lavori realizzati. Tali comportamenti sono identificabili con le "prassi inique" (cui fa riferimento la Direttiva UE in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali). La modifica potrebbe, pertanto, scongiurare il rischio di una contestazione di infrazione da parte dell'UE sul fronte dell'incompatibilità con la normativa comunitaria del Decreto Legislativo di recepimento.

Inoltre, la predetta modifica consentirebbe di sostenere economicamente le imprese nell'attuale momento di crisi e di difficoltà di accesso al credito, evitando che il pagamento degli acconti venga contrattualmente ancorato dalle stazioni appaltanti al raggiungimento di quote di importo eccessivamente elevate, costringendo di fatto le imprese ad autofinanziare l'esecuzione dell'opera. Di tali effetti positivi per le imprese beneficerebbero, inoltre, anche gli enti appaltanti che con tali imprese si relazionano.